



TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente

SENTENZA

Tra

MOISSIS rappresentata e difesa dall' avv. Giovanna Sarnacchiaro

E

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' e RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Campania, Ambito Territoriale e Provinciale di Napoli in persona dei legale rapp.ti p.t.,

Fatto e diritto

Va innanzitutto dichiarata la contumacia dei convenuti.

Nel caso in specie, la ricorrente - inserita nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della Provincia di Napoli per il biennio dal 2002 al 2011- agisce in giudizio per ottenere il proprio reinserimento nella graduatoria in oggetto per il triennio 2014 - 2017 (aggiornata in virtù della procedura indetta con DM 235/2014);

ritenuto che la sua esclusione da tale ultima graduatoria - motivata dalla Amministrazione Scolastica per la mancata presentazione, da parte della ricorrente, della domanda di aggiornamento in occasione delle procedure indette per gli anni scolastici precedenti - sia illegittima, siccome contrastante con la disposizione dettata dall'art. 1 comma 1 bis del D.L. 7.04.2004 n. 97 (conv. con legge 143/2004) a norma del quale *"dall'anno scolastico 2005- 2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*;

ritenuto, invero, che il tenore letterale della norma sia inequivoco nel senso che, laddove non venga presentata la domanda (ed ottenuta in tal modo la cancellazione dalla graduatoria), il docente possa, entro il termine fissato per l'aggiornamento periodico della stessa ed in occasione

di ogni successivo aggiornamento, chiedere il reinserimento, con attribuzione del punteggio pregresso;

ritenuta la legittimità della richiesta di reinserimento in graduatoria presentata dalla ricorrente; ordina alle Amministrazioni resistenti (MIUR e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania) di provvedere all'inserimento della sig. ~~OHUSSI S~~ nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria della Provincia di Napoli (classe di concorso AAAA) per il triennio 2014 - 2017 con il medesimo punteggio detenuto all'atto della cancellazione o comunque di diritto;

Le spese seguono la soccombenza

PQM

ordina alle Amministrazioni resistenti (MIUR e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania) di provvedere all'inserimento della sig. Anna Maria Maggio nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria della Provincia di Napoli (classe di concorso AAAA Scuola dell'infanzia) per il triennio 2014 - 2017 con il medesimo punteggio detenuto all'atto della cancellazione o comunque di diritto;

condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1000,00, oltre IVA e CPA, in uno al rimborso delle spese di contributo unificato, da attribuire al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Napoli 13/03/2017

Il Giudice
Dott. Maria Gara Majorano